

REVOCA DELIBERA C.C. N. 37 DEL 28/10/2015 E APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

La Sig.ra Letruria Lisa, nominata presidente del Consiglio Comunale, con deliberazione precedentemente approvata, dà la parola all'assessore Borroni per illustrare il provvedimento.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28.10.2015 era stato deliberato il recesso dall'Azienda Speciale Consortile "Medio Olona Servizi alla Persona", di cui era stato approvato lo statuto con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 5 marzo 2010, ed istituita il 12 maggio 2010, con atto Rep. n. 3003/Racc. n. 161, tra i Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona;

Considerato che nel frattempo è stato approvato con delibera n. 5 dell'Assemblea dei Sindaci dell'Azienda del 23 maggio 2017, un nuovo statuto, che contiene le seguenti modifiche ed integrazioni a quello vigente, con rinumerazione degli articoli (come di seguito indicato), che possono essere ricondotte alle seguenti motivazioni:

- a) Interventi correlati alla partecipazione degli Enti Consorziati alle decisioni assembleari: art. 8; art. 10, comma 2; art. 16; art. 18; art. 19, comma 5;
- b) Interventute modifiche all'assetto istituzionale dei servizi sociali a livello locale, con particolare riferimento alla separazione tra funzione di programmazione e svolgimento della gestione: art. 1, comma 1; art. 4, comma 1 e 5; ex art. 25; art. 31, comma 1;
- c) Precisazioni in ordine alle prerogative di indirizzo, programmazione e controllo degli Enti Consorziati sull'azienda speciale, ed in materia di direzione e rappresentanza legale: art. 4, comma 7, 8, 11; art. 14, comma 2; art. 20, comma 3 e 4; art. 21, comma 2; art. 23, comma 2; art. 25, comma 1; art. 26, comma 1; art. 26, comma 1 e 2; art. 27, comma 3, lettera i); art. 27, comma 5;
- d) Integrazione di alcune previsioni della convenzione istitutiva dell'Azienda all'interno dello statuto: art. 1, comma 1; art. 2, comma 2; art. 5; art. 6; art. 7, comma 1, successivamente precisate in dettaglio;
- e) Precisazioni di ordine normativo: art. 1, comma 1 (art. 114 D.lgs. 267/2000); art. 4, comma 9; art. 12, comma 6; art. 15, comma 1; art. 19, comma 8; art. 22, comma 6; art. 24, comma 11; art. 25, comma 5; art. 27, comma 3, lettera d); art. 28, comma 6 e 7; art. 30;
- f) Precisazioni di natura sistematica, espositiva e per completezza: art. 2, comma 1; art. 3, comma 2, lettere a), f), g); art. 4, comma 2, 3, 6, 12; art. 7, comma 1 e 2; art. 10, comma 1; art. 12, comma 1 e 4; art. 14, comma 1 e 3; art. 15, comma da 3 a 6; art. 19, comma 6, lettera d); art. 20, comma 2 e 6; art. 21, comma 1; art. 22, comma 1 e 2; art. 23, comma 1 e 2; art. 25, comma 3, lettera c); art. 27, comma 3, lettera m); ex art. 28 e 29;

Dato atto che sono state apportate alla convenzione le seguenti modifiche:

- **art. 1: rimozione delle parole "dell'Ambito sociale della Valle Olona"**
- **art. 2: riformulazione dal secondo capoverso:**

La sede legale dell'Azienda è in Marnate; la stessa potrà essere trasferita all'interno dello stesso Comune con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o in altro Comune consorziato con deliberazione dell'Assemblea.

Gli uffici e le sedi operative dell'Azienda saranno dislocati sul territorio dei Comuni consorziati in relazione alle esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dei servizi offerti."

- **art. 3: riformulazione dal quarto capoverso:**

E' facoltà dei consorziati soci esercitare il diritto di recesso.

Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea.

Il recesso si perfeziona formalmente con la sottoscrizione di apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, che regoli i rapporti tra L'Azienda e l'ente che esercita il diritto di recesso.

Nell'ambito della convenzione di cui sopra, a tutela degli equilibri economico – finanziari dell'Azienda, l'ente che recede rimane vincolato agli impegni finanziari di carattere pluriennale già assunti dall'Azienda, a titolo esemplificativo in materia di appalti, personale, investimenti.

• **art. 4: riformulazione del primo capoverso:**

L'Azienda si scioglie:

1. *per il decorso del termine;*
2. *per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea o del consiglio di amministrazione;*
3. *per deliberazione dell'assemblea;*

• **rimozione dell'ultimo capoverso** (n. 8 - In caso di scioglimento ...)

• **art. 8: riformulazione e integrazione:**

Il capitale di dotazione dell'Azienda è pari ad euro 35.000, corrispondenti a euro 5.000 per ogni Comune consorziato; in ogni caso, il capitale di dotazione è ripartito in quote uguali tra tutti i soci; per i criteri di partecipazione dei singoli Comuni consorziati alle deliberazioni assembleari, si rinvia allo Statuto.

Il capitale di dotazione può essere aumentato a mezzo di versamenti liquidi e conferimenti di immobili e mobili, materiali ed immateriali.

• **art. 9: integrazione del primo capoverso come di seguito evidenziato e modifica degli atti fondamentali richiamati secondo il dettato normativo vigente:**

Gli atti fondamentali dell'Azienda su cui è richiesta l'approvazione degli enti aderenti, che l'Azienda trasmette agli stessi, sono i seguenti:

- ✓ *il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;*
- ✓ *il budget economico almeno triennale;*
- ✓ *il bilancio di esercizio;*
- ✓ *il piano degli indicatori di bilancio.*

Ritenuto che le modifiche di cui sopra evidenziano una nuova volontà di gestione della stessa;

Ritenuta di particolare importanza la modifica dell'art. 8 inerente i criteri di partecipazione dei soci al voto assembleare, che non si basa più sul solo valore della quota di partecipazione, ma si estende anche al numero degli abitanti ed al valore dei servizi gestiti dall'Azienda per conto di ciascun Comune;

Ritenuto opportuno per le motivazioni espresse in premessa, revocare la propria delibera n. 37 del 28.10.2015 di recesso dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona ed approvare sia le modifiche apportate al nuovo statuto (allegato n. 1) deliberato dall'assemblea dei sindaci il 23 maggio 2017 sia alla convenzione istitutiva come sopra esposte;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

Presenti e votanti n. 16.

Con voti favorevoli n. 15 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani, Vialeto, Cerini, Colombo Marinella, Soragni, Colombo Paolo, Caputo) e astenuti n. 1 (Palazzo), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di revocare per i motivi esposti in premessa la delibera C.C. n. 37 del 28.10.2015 avente per oggetto: "Recesso dall'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona";
2. di approvare il nuovo statuto dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona (allegato n. 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, approvato dall'assemblea dei Sindaci con delibera n. 5 del 23 maggio 2017, nonché le modifiche alla convenzione istitutiva del 12 maggio 2010;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Azienda Speciale Consortile del Medio Olona Servizi alla Persona;
4. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione degli atti conseguenti;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 15 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini, Colombo Marinella, Soragni, Colombo Paolo, Caputo) e astenuti n. 1 (Palazzo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. n. 267/2000.